

3 192 26/01/2023

0,00 **TMR23L000192000EE**
200,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TMR



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

L'anno duemilaventidue, nel giorno ventotto del mese di dicembre, in Pralboino, presso il palazzo municipale sito in Piazza Veronica Gambarà, n. 14

sono presenti:

- il Sig. FRANCO SPOTI, nato a PRALBOINO (BS), il 16/11/1950 domiciliato in PRALBOINO (BS), via RE ALBOINO, 11, codice fiscale SPTFNC50S16G977E, il quale agisce in qualità di legale rappresentante del Comune di PRALBOINO, C.F. 88002390172, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 21/11/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Sig. ROBERTO GREGORI, nato a CASTELLI CALEPIO (BG) il 30/11/1959, domiciliato in CASTELLI CALEPIO (BG), via SAN FRANCESCO D'ASSISI, 38 codice fiscale GRGRRT59S30C079E, che aderisce all'associazione in qualità di rappresentante munito di delega di ANPCI SERVIZI SRL, società detenuta al 100% da ANPCI (Associazione Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia, con sede in Roma - Via delle Muratte, 9;

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra coloro che sottoscrivono il presente atto costitutivo e tutti coloro che vorranno in seguito aderirvi, è costituita una Associazione non riconosciuta, senza scopo di lucro denominata: "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE PRALBOINO".

I comparenti



convengono e stipulano

quanto segue.

Articolo 1

I comparenti dichiarano di voler costituire, come
effettivamente costituiscono, una Associazione non
riconosciuta, senza scopo di lucro, denominata: "COMUNITA'
ENERGIA RINNOVABILE PRALBOINO", che potrà utilizzare anche la
denominazione abbreviata di "C.E.R. PRALBOINO", disgiuntamente
o congiuntamente alla denominazione sociale, con sede in
PRALBOINO, Piazza VERONICA GAMBARA, n. 14

Articolo 2

L'organizzazione e il funzionamento della "C.E.R. PRALBOINO"
sono disciplinati dalle norme dello Statuto che, composto di
n. 22 (ventidue) articoli, e che, approvato dalle parti, si
allega al presente atto sotto la lettera "A", firmato come per
legge.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è fissata a tempo indeterminato.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2023.

Articolo 4

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in
materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di
Comunità Energetiche Rinnovabili", di cui all'art. 31 del



DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 recante

"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera la comunità.

L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.

L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del decreto legislativo 199/2021, descritte al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020;

I membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o

industriale principale.

I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione.

L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali, membri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione.

La partecipazione all'associazione "C.E.R. PRALBOINO" non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso



- la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi o altri organismi aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei

limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

Articolo 5

Possono essere soci tutti coloro che si trovano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e dallo Statuto.

Articolo 6

La quota di adesione dovrà essere versata presso la sede dell'Associazione nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7

A comporre il primo Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto dell'associazione, sono:

Presidente: sig. SPOTI FRANCO, nato a PRALBOINO (BS) il 16/11/1950, codice fiscale SPTFNC50S16G977E domiciliato elettivamente in PRALBOINO, Piazza VERONICA GAMBARA n. 14, il quale in fase di prima costituzione, viene individuato, dal Consiglio Direttivo, quale Tesoriere dell'associazione;

Vicepresidente: sig. ROBERTO GREGORI, nato a CASTELLI CALEPIO (BG) il 30/11/1959, domiciliato in CASTELLI CALEPIO (BG), via SAN FRANCESCO D'ASSISI, 38 codice fiscale GRGRRT59S30C079E, domiciliato elettivamente in CASTELLI CALEPIO (BG), via SAN FRANCESCO D'ASSISI, 38.

I componenti conferiscono mandato al Presidente pro tempore della "C.E.R. PRALBOINO" sig. SPOTI FRANCO, nato a PRALBOINO (BS) il 16/11/1950, codice fiscale SPTFNC50S16G977E domiciliato elettivamente in PRALBOINO, Piazza VERONICA GAMBARA n. 14, affinché convochi l'assemblea generale degli associati per la nomina delle cariche sociali previste dallo statuto.

Articolo 8

Le parti dichiarano di aver preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, così come emendato dal D. Lgs. 101/2018 che ha preso atto dell'entrata in vigore del regolamento EU 2016/679 e di prestare il loro consenso al trattamento dei dati contenuti in quest'atto.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, come pure le imposte, tasse ed oneri per esso dovuti, sono a carico dell'Associazione.

Il sig. SPOTI FRANCO - Comune di PRALBOINO - mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.24 D. Lgs. 82/2005 - Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.)

Il sig. GREGORI ROBERTO - ANPCI Servizi S.r.l. - mediante apposizione della firma digitale ai sensi dell'art.24 D. Lgs. 82/2005 - Codice Amministrazione Digitale (C.A.D.)

Per delega del Direttore Provinciale
(Alfonso Lucarelli)

ASSISTENTE TRIBUTARIO
Cosentino Giovine

7

Registrato a CHIARI
il 26/01/2023
al n. 192... serie 3
esatti € 2000,00
IL DIRETTORE



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE PRALBOINO»**

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice civile, l'Associazione denominata:
«COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE PRALBOINO».

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede in Comune di PRALBOINO (BS) — Piazza VERONICA GAMBARA, n. 14.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito al successivo art. 21, è a tempo indeterminato.

Art. 3

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, l'associazione ha per oggetto la "Realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili" di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili".

L'obiettivo dell'associazione è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci e alle aree locali in cui opera la comunità.

L'Associazione è un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, può esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.

L'Associazione promuove una partecipazione alla comunità aperta e volontaria.

L'Associazione è autonoma e controllata dai propri membri.

L'Associazione rispetta tutte le condizioni previste per le comunità energetiche, con particolare riferimento a quelle indicate dal contratto di diritto privato di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199, descritte inoltre al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche approvate dal GSE in data 20 dicembre 2020;

I membri possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

I membri della comunità devono essere proprietari, ovvero avere la piena disponibilità degli impianti di produzione.

L'Associazione deve prevedere almeno due clienti finali, membri, e un impianto di produzione/sezione di impianto di produzione.

La partecipazione all'associazione "COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE PRALBOINO" è



aperta e volontaria e non può costituire l'attività commerciale e industriale principale degli associati.

L'Associazione potrà svolgere anche le seguenti attività, sia direttamente che mediante terzi:

- a) stimolo all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;
- b) supporto alle attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubblici e privati;
- c) pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- d) promozione dell'attività dell'Associazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;
- e) adesione a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività dell'Associazione;
- f) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;
- g) prestazione di qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai precedenti punti.

Per il migliore svolgimento della sua attività, l'Associazione potrà aderire a cooperative e/o consorzi e/o altri organismi pubblici e privati aventi finalità affini.

L'Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgimento d'attività che la legge riserva a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi - necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

L'Associazione, inoltre, potrà istituire nei limiti previsti dalla legge, una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di fondi (crowd funding) esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale e comunque nei limiti consentiti dalla attuale normativa.

È, pertanto, tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma di legge.

L'Associazione si qualifica come ente non commerciale senza scopo di lucro e pertanto il suo patrimonio non potrà essere distribuito tra i soci, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge.

Tuttavia, qualora in ossequio alla realizzazione degli scopi istituzionali, si richiedesse l'attribuzione ai soci di una remunerazione economica ai loro esborsi finanziari, tali attribuzioni saranno tassate secondo legge.



Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione;
- b) dalla quota di iscrizione ed eventuali quote associative annuali;
- c) da eventuali contributi, donazioni, e lasciti;
- d) da eventuali fondi di riserva;
- e) dai versamenti liberamente effettuati dagli associati, destinati a specifiche finalità istituzionali, da individuarsi ad opera del Consiglio Direttivo;
- f) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Art. 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione

Soci

Art. 6

Sono ammessi come soci le persone fisiche, le piccole e medie imprese, gli enti territoriali o autorità locali, compresa l'Amministrazione comunale, che producono e/o consumano energia e che rispondono ai requisiti di cui all'Art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e condividono gli scopi dell'Associazione.

I membri, produttori e/o clienti finali, facenti parte dell'Associazione devono possedere tutti i seguenti requisiti:

- partecipare volontariamente all'Associazione
- essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali (intese come enti locali), comprese le amministrazioni comunali;
- nel caso di imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale;
- essere titolari di punti di connessione ubicati sul territorio del comune di PRALBOINO;
- aver dato mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.
- non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica;

Il presente Statuto, allegato all'atto costitutivo, funge da "contratto di diritto privato" per regolare i rapporti tra i membri dell'Associazione.

Entro 90 giorni dalla registrazione del presente Statuto, sarà approvato dall'Assemblea un Regolamento Interno Operativo (RIO) con le seguenti caratteristiche:

- prevedere il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individuare tra i soci della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE PRALBOINO il

"Referente", cioè il responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i membri demandano la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;

- dare mandato al Referente per la costituzione e gestione della configurazione e per la richiesta al GSE e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- definire i criteri di ripartizione fra i membri dei benefici dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, tenendo conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata;
- definire i criteri di ripartizione fra i membri di qualsiasi altro introito derivanti dalle attività della CER, con le stesse modalità di cui al punto precedente;
- consentire ai membri di recedere in ogni momento e uscire dall'associazione, fermo restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

I soci si distinguono in:

- a) fondatori: coloro che costituiscono l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo;
- b) ordinari: coloro che richiedono l'iscrizione e versano la quota d'associazione;
- c) onorari: coloro che per prestigio, meriti e competenza tecnico-scientifica vengono nominati all'unanimità dal Consiglio Direttivo; i soci onorari possono anche non essere produttori o consumatori di energia nel perimetro geografico della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE PRALBOINO, non percepiscono emolumenti e non partecipano alla ripartizione dei benefici economici derivanti dalla gestione dell'energia; i soci onorari partecipano di diritto al Comitato Tecnico Scientifico e possono ricevere mandato di coordinare specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione dei rapporti con enti e istituti di ricerca. I soci onorari non partecipano all'elezione degli organi direttivi e non sono candidabili.

Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa nell'importo stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio dà diritto:

- a) a partecipare, anche attivamente su base volontaria, alla vita dell'associazione;
- b) a partecipare all'elezione degli organi direttivi ed a proporsi come candidato;
- c) ad essere informati delle iniziative e degli eventi organizzati;
- d) a partecipare finanziariamente, secondo la propria volontà e disponibilità, alle iniziative ed ai progetti posti in essere dall'Associazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea.

All'atto della presentazione della domanda di adesione, ogni aspirante socio ha diritto di prendere visione del presente Statuto e di essere informato su ogni aspetto - legale, fiscale, operativo — conseguente alla sua adesione all'Associazione.

Art. 7

I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Consiglio Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Consiglio Direttivo, alla esclusione del socio, salva la ratifica dell'Assemblea.

L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del socio o per morosità dello stesso nel versamento della quota di associazione, sempre su delibera motivata del Consiglio Direttivo

È considerato moroso il socio che ritarda di oltre novanta giorni il versamento della quota associativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni ed esclusione nei casi sopra indicati. La perdita della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione delle quote e dei contributi a qualsiasi titolo versati, né ad alcuna liquidazione della quota sul fondo comune.

Fanno eccezione i versamenti effettuati spontaneamente a sostegno ed in esecuzione di specifici progetti (es. costruzione di impianti e/o parchi fotovoltaici), per cui la perdita della qualità di socio dà diritto alla restituzione ma solo quando le somme da restituire siano rimpiazzate nel loro intero ammontare da parte di altri soci; ciò al fine di mantenere l'integrità economica e finanziaria del progetto finanziato.

Organi e amministrazione

Art. 9

Gli organi della COMUNITA' ENERGIA RINNOVABILE PRALBOINO sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.)

Art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti tra i soci, fondatori ed ordinari. I consiglieri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e possono essere rieletti, anche più volte. Il rinnovo del Consiglio Direttivo avviene in sede di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato in sede di costituzione dell'Associazione. Qualora venga meno un consigliere, il Consiglio Direttivo, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso personale contenente l'ordine del giorno, a cura del Presidente e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



Art. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente ed un Tesoriere.

Funzione del Presidente è di rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convocare il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei soci, curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione; verificare il rispetto dello Statuto; presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e curare l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva.

Funzione del Vice Presidente è di esercitare le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento. Funzione del Tesoriere è di riscuotere le quote d'iscrizione; provvedere ai pagamenti e curare la tenuta della contabilità e dei libri sociali; curare i rapporti con le banche, con facoltà di procedere a depositi e a prelievi.

Art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il Bilancio e deliberare in ordine all'ammontare della quota sociale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati solo quelli espressamente riservati all'Assemblea dei soci dal presente Statuto.

Esso procede alla nomina di collaboratori, rappresentanti e consulenti determinandone o approvandone

i compensi, che dovranno comunque essere ratificati dall'Assemblea.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo può delegare specifiche attribuzioni a uno o più dei suoi componenti.

Art. 15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione; le sue decisioni obbligano tutti i soci.

I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il quarto mese per l'approvazione del Bilancio dell'esercizio precedente, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio anche in via telematica, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, oppure mediante affissione dell'avviso di convocazione negli stessi termini presso la sede sociale.

Art. 16

L'Assemblea delibera sul Bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, sugli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto e su quant'altro è ad essa demandato per Statuto.



Art. 17

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota annua di associazione. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può portare più di tre voti oltre al proprio.

Art. 18

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea provvede a nominare un Presidente tra i presenti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale che dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per valide deleghe, di almeno la metà degli associati e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea è valida con qualunque numero di soci e delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche statutarie occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ciascun socio è portatore di una quota che terrà conto della capacità degli impianti di produzione installata, dell'energia effettivamente prodotta e dell'energia effettivamente consumata, riferita all'ultimo esercizio disponibile.

Art. 20

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) è composto dal Presidente del Consiglio Direttivo, dal vice-Presidente del Consiglio Direttivo e dai soci onorari.

Il C.T.S. sovrintende a specifiche attività di alto profilo intellettuale, inclusa la gestione con enti e istituti di ricerca e la partecipazione a gruppi di lavoro tematici che coinvolgono enti ed autorità nazionali ed internazionali nel campo dell'energia.

Scioglimento

Art. 21

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza di almeno tre quarti degli associati; l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Norme generali

Art. 22

Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si rimanda alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Pag. 7

